Rinnovo contratto per la designazione del Responsabile della Protezione Dati ai sensi degli artt. 37 ss. Regolamento UE 2016/679

tra
L'Ordine dei TSRM PSTRP di AQ – CH – PE - TE (di seguito anche "Ordine"), in persona del Presidente Dott. Angelo Di Matteo l.r.*p.t.*, (C.F. 93023280667), con sede in Avezzano Via Don Minzoni n. 17, pec: laquila@pec.tsrm.org
e

l'Avv. Federica Federici del Foro di Avezzano, nata ad Avezzano il 19.07.1977, C.F. **FDRFRC77L59A515Q**, P.IVA 00964650576, e-mail: federicafederici77@gmail.com, pec: avvfedericafederici@cnfpec.it, con studio in Avezzano, Via Cesare Battisti n. 45, con polizza professionale forense AIG n. IPA 0023918, (di seguito anche "Professionista").

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"* (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione Dati ("RPD") (artt. 37-39);
- l'art. 37, paragrafo 6 GDPR, prevede che il RPD *"può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi"* e deve essere individuato *"in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all 'articolo 39"* (art. 37, paragrafo 5) e *"il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento"* (considerando n. 97 del GDPR);

considerato:

- che l'Ordine intende designare un RPD nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- che è stato constatato che il Professionista ha un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

si conviene e stipula quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, il cui contenuto si intende ispirato a principi di buona fede e ragionevolezza con riguardo alle situazioni ed alle circostanze che si rappresenteranno durante il rapporto fra le parti.

2. Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a svolgere con la migliore diligenza e professionalità, in autonomia e indipendenza e senza alcuna subordinazione, tutti i compiti e le attività individuate dall'art. 39 del GDPR, tra cui:

a) informare e fornire consulenza all'Ordine ed ai suoi dipendenti in merito agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di dati personali;
b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, assistendo l'Ordine sul metodo di raccolta delle informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti dell'Ordine;
c) assistere l'Ordine nella conduzione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati *ex* art. 35 GDPR ("DPIA"), fornendo un parere in merito alla necessità di condurre o meno una DPIA, alla metodologia da adottare per condurla, all'opportunità di esternalizzarla, alle salvaguardie da adottare per attenuare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati dal trattamento ("interessati"), alla congruità dei risultati raggiunti con la DPIA, sorvegliandone lo svolgimento;
d) cooperare con l'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) e fungere da punto di contatto con la stessa per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 GDPR, oltre alle necessarie consultazioni in ordine a ogni altra questione;
e) considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
f) supportare l'Ordine nella tenuta e nell'aggiornamento del registro delle attività di trattamento realizzate di cui all'art. 30 GDPR, affinché possano essere adempiuti gli obblighi di consulenza, informazione e sorveglianza del rispetto del Regolamento.

3. L'Ordine dovrà tempestivamente ed adeguatamente coinvolgere il Professionista in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, come prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. L'attività oggetto del presente incarico sarà svolta dal Professionista, che potrà avvalersi di collaboratori, a proprio onere e sotto la propria esclusiva responsabilità.

5. Il presente contratto ha durata di un anno, a decorrere dalla sua sottoscrizione. È escluso il tacito rinnovo alla scadenza.

6. Il corrispettivo contrattuale è stabilito in €. 2.800,00. Tale importo è da corrispondersi a mezzo bonifici bancari al seguente IBAN: IT43C0306940441100000004238, intestato all'avv. Federica Federici, nella misura di euro 700,00, con cadenza trimestrale dietro presentazione di fattura.

7. Tale corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata, ad esclusione delle attività non indicate nel presente contratto. Le spese per eventuali trasferte saranno rimborsate dall'Ordine a parte.

8. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere approvata dalle parti per iscritto.

9. Le parti hanno il diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di giorni trenta, da inviarsi agli indirizzi pec indicati nel presente contratto. In caso di recesso, saranno pagate al Professionista le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso, in proporzione al corrispettivo stabilito nel presente contratto. Dal momento del recesso, l'Ordine non potrà pretendere dal Professionista alcuna prestazione, se non quante strettamente legate alla trasmissione di quanto risultante dell'attività già svolta in favore dell'Ordine.

10. Il Professionista è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri e si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione delle attività contrattuali, i dati, le notizie e le informazioni che vengano messi a sua disposizione dall'Ordine o che comunque riguardino l'esecuzione delle prestazioni, rendendosi garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, con ogni cautela e precauzione al riguardo. Il Professionista, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei

dati personali, osserverà le disposizioni del d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (d. lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 679/2016.

Le parti dichiarano di accettare espressamente le previsioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Avezzano, li 04 Luglio 2026

Presidente dell'Ordine
Dott. Angelo Di Matteo

Firmato digitalmente da:
Di Matteo Angelo
Firmato il 29/07/2026 13:12
Seriale Certificato: 4439892
Valido dal 15/04/2025 al 15/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Professionista
Avv. Federica Federici

ID
Federica Federici
29/07/2026 13:04:48 UTC+0200